



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

*di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*

VISTO il Decreto-legge del 9 maggio 2020 n.1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art.4 comma 1 dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 rubricato *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca"* pubblicato in GU Serie Generale n. 309 del 14.12.2020; in particolare l'art.11 comma 1, del predetto decreto di organizzazione il quale prevede *"Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n.74, recante *"Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca"*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti"*;

VISTO l'articolo 1, comma 312, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*, che istituisce il *"Fondo italiano per le scienze applicate"*;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura non regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA l'Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, nonché con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca, nn. 564/2021 e nn. 615/2021;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

*di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19", da ultimo rettificata attraverso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 8442 final "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";

VISTA la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2021, n. 1314, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 312, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'istituire il Fondo italiano per le scienze applicate prevede un termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore entro il quale, con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano stabiliti criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo;

RITENUTA la necessità di procedere all'adozione del suddetto Decreto ministeriale;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

*di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*

- 1) "Soggetto Proponente": il Principal Investigator che propone la domanda;
- 2) "Soggetto Beneficiario": ogni soggetto di natura giuridica pubblica o privata destinatario delle agevolazioni a valere sulle risorse del FISA;
- 3) "Soggetto ospitante" (Host Institution): il soggetto giuridico, di natura giuridica pubblico o privata, presso cui il Principal Investigator dichiara di svolgere le attività progettuali;
- 4) "Ministro e Ministero": il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- 5) "CNVR": il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- 6) "Università": le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
- 7) "Enti Pubblici di Ricerca" (EPR): gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del D.lgs. 218/2016;
- 8) "Organismo di Ricerca": un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di Ricerca fondamentale, di Ricerca industriale o di Sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- 9) "FISA": il Fondo Italiano per le Scienze Applicate di cui all'articolo 1, comma 312, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, con uno stanziamento, nello stato di previsione del ministero dell'università e della ricerca, di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni a decorrere dall'anno 2025;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

*di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*

- 10) "Intensità di Aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 punto 26) del Regolamento 651/2014;
- 11) "Ricerca fondamentale": lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
- 12) "Ricerca Industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- 13) "Sviluppo Sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- 14) "Ex Ante": il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente all'accettazione del decreto di concessione del Ministero;
- 15) "In Itinere": il periodo a valere dall'accettazione del decreto di concessione da parte del Soggetto Beneficiario alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
- 16) "Ex Post": il periodo successivo alla conclusione della fase in itinere;
- 17) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

*di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*

18) "PNR 2021-2027": Programma nazionale per la ricerca, documento che orienta le politiche della ricerca in Italia, individua priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca;

### **Articolo 2 (Ambito di applicazione e obiettivi)**

1. Il presente Decreto, in attuazione della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, disciplina le modalità di utilizzo e gestione del FISA con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale, privilegiando le idee e le autonome capacità di ricerca e decisionale dei PI, e valorizzando le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.
2. In particolare, le risorse del FISA sono finalizzate, secondo i criteri e le metodologie di seguito descritti, a favorire le ricadute, socio-economiche e industriali, delle più innovative progettualità di ricerca, proposte da Principal Investigator appartenenti al settore pubblico o privato della ricerca nazionale.
3. Le risorse del FISA sono attivate attraverso specifici Avvisi pubblici nei quali sono definiti, in coerenza con le disposizioni del presente Decreto, ambiti di intervento, specifici requisiti delle proposte, specifici criteri di valutazione, risorse dedicate.
4. Le agevolazioni del FISA sono concesse nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto ai progetti di ricerca e sviluppo previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014, come successivamente integrato, esteso e modificato, ovvero del vigente Regolamento generale di esenzione per categoria adottato dalla Commissione europea.

### **Articolo 3 (Soggetti ammissibili a presentare le proposte)**

1. In risposta agli Avvisi di cui al precedente articolo 2, può presentare le proposte progettuali una persona fisica (Principal Investigator) congiuntamente al Soggetto Ospitante (Host Institution), di cui al precedente punto 3) dell'articolo 1 del presente decreto, presso cui si svolgono le attività progettuali.
2. Il Soggetto Ospitante deve essere un soggetto giuridico di diritto pubblico o privato, avente sede operativa nel territorio dello Stato italiano, altamente qualificato nel settore della ricerca scientifica e tecnologica.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

*di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*

3. Il Soggetto Ospitante deve garantire al Principal Investigator, nel rispetto delle regolamentazioni interne, ampia autonomia decisionale nello sviluppo delle attività progettuali e nella gestione delle risorse finanziarie assegnate a valere sul FISA.
4. Il Soggetto Ospitante può anche essere diverso dal soggetto giuridico di appartenenza del Principal Investigator. In tal caso, la proposta progettuale deve essere accompagnata da uno specifico formale Accordo, tra i due soggetti giuridici e il Principal Investigator, che, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, regoli i rispettivi ruoli, le responsabilità, gli ambiti di competenze.
5. Gli Avvisi di cui al precedente articolo 2 possono prevedere ulteriori e più specifici requisiti di partecipazione.

### **Articolo 4 (Requisiti delle proposte)**

1. Le proposte progettuali devono essere redatte in lingua inglese e devono sempre ricomprendere, secondo una chiara articolazione, le seguenti attività finanziabili, secondo le definizioni di cui al precedente articolo 1:
  - Preliminari e non preponderanti attività di Ricerca fondamentale;
  - Ricerca industriale
  - Non preponderanti attività di Sviluppo sperimentale.
2. Le proposte devono, inoltre, descrivere in dettaglio le attività previste ed i metodi di lavoro, i cronoprogrammi di attuazione, le finalità, gli obiettivi e i risultati previsti, intermedi e finali, i costi preventivati, gli eventuali altri soggetti partecipanti.
3. Le proposte devono sempre descrivere i relativi caratteri di originalità e innovatività con specifico riferimento allo stato dell'arte internazionale e devono chiaramente evidenziare le ricadute e gli impatti dei risultati perseguiti, in termini di nuovi prodotti o servizi in grado:
  - di contribuire alla risoluzione di importanti problematiche sociali e
  - di introdurre, nel contesto socio-economico e/o industriale di riferimento, significative e competitive innovazioni di prodotto e/o di processo.
4. Gli Avvisi di cui al precedente articolo 2 definiscono, tra l'altro, le tematiche delle proposte progettuali, la durata minima e massima delle attività, i relativi costi minimi e massimi, le procedure di gestione delle attività progettuali finanziate e delle relative eventuali variazioni soggettivi e oggettive.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

*di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*

5. Gli Avvisi di cui al precedente articolo 2, nell'ambito delle risorse stanziare, riservano quote predefinite per il finanziamento delle proposte progettuali che si caratterizzino per innovazioni a più alto e dirompente effetto trasformativo nel contesto sociale ed economico di riferimento.

### **Articolo 5** **(Costi ammissibili)**

1. Sono considerati ammissibili i costi, effettivamente e definitivamente sostenuti dal Principal Investigator e dal Soggetto beneficiario, che rientrano nelle categorie indicate nel Regolamento generale di esenzione per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilità pubblica generale.
2. Nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1, sono ammissibili i costi espressamente specificati negli Avvisi di cui al precedente articolo 2, nel rispetto di quanto previsto per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo dal Regolamento generale di esenzione per categoria.

### **Articolo 6** **(Criteri e modalità di valutazione delle proposte)**

1. La valutazione delle proposte è preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli Avvisi.
2. La valutazione scientifica delle proposte è effettuata da Esperti Tecnico Scientifici "ETS" nominati dal Ministero, di nazionalità italiana o estera, individuati dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie. La procedura di nomina è definita nell'avviso e garantisce che gli esperti, per numero e competenze, assicurino una valutazione rispondente ai principi di speditezza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse. La valutazione è operata dagli ETS individualmente o collegialmente secondo quanto definito nell'Avviso.
3. La valutazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo deve riguardare:
  - la qualità scientifica dei Principal Investigator, dei Soggetti beneficiari e di tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti nelle attività progettuali;
  - la capacità organizzativa e di coordinamento di tutti i soggetti partecipanti alla proposta progettuale;
  - la innovatività e originalità della proposta rispetto allo stato dell'arte internazionale;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

*di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*

- la rilevanza della proposta in termini di ricadute e di impatto socio-economico;
- la capacità della proposta di introdurre, nella tempistica indicata e nel contesto sociale, economico, industriale di riferimento significative e competitive innovazioni di prodotto e/o di processo;
- la congruità delle caratteristiche economiche della proposta.

4. Per la verifica dei requisiti di partecipazione e la valutazione degli aspetti economico-finanziari il Ministero può avvalersi, mediante convenzione in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.

5. Gli Avvisi di cui al precedente articolo 2 definiscono ulteriori eventuali e più specifici criteri di valutazione, i singoli punteggi da attribuire, le soglie per l'approvazione e finanziabilità delle proposte.

### **Articolo 7** ***(Agevolazioni riconoscibili)***

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nei singoli Avvisi di cui al precedente articolo 2, le agevolazioni sono concesse, al Soggetto beneficiario, nella forma di contributo alla spesa e/o di credito agevolato, secondo le intensità di aiuto indicate per i progetti di ricerca e sviluppo dal Regolamento generale di esenzione per categoria.

2. L'agevolazione nella forma del credito agevolato, ove prevista dagli Avvisi, è applicata solo ai Soggetti beneficiari di diritto privato ed è soggetta ad un tasso di interesse determinato con apposito provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento per un periodo di durata non eccedente i cinque anni.

3. Le eventuali agevolazioni a titolo di anticipazione a favore di Soggetti beneficiari di diritto privato sono riconosciute dietro presentazione di idonea garanzia.

4. Al fine di verificar il rispetto delle intensità massime, le spese ammissibili e le agevolazioni in più rate sono attualizzate/rivalutate alla data del provvedimento di concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea.





## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

*di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*

### **Articolo 8**

***(Modalità di contrattualizzazione, gestione e erogazione delle risorse concesse)***

1. Per le modalità di contrattualizzazione, gestione e erogazione delle risorse si applicano le disposizioni al riguardo contenute nel Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii., nonché le eventuali ulteriori disposizioni previsti negli Avvisi di cui al precedente articolo 2.
2. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l'intervento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.

### **Articolo 9**

***(Comitato di indirizzo e monitoraggio)***

1. Per le attività di indirizzo delle iniziative, di approvazione degli Avvisi di cui al precedente articolo 2, le successive attività di monitoraggio dei risultati e delle ricadute delle proposte finanziate il Ministro dell'Università e della Ricerca e il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto di concerto, costituiscono una specifica Cabina di Regia, presieduta dagli stessi e composta da 6 esperti in rappresentanza paritetica delle due Amministrazioni.

### **ART. 10**

***(Disposizioni transitorie e finali)***

1. Il regime di aiuto istituito con il presente decreto è comunicato attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, a valere sul vigente Regolamento generale di esenzione per categoria.

Il presente Decreto è trasmesso alla Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione.

IL MINISTRO  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO